SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1701-A)

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LAI)

Comunicata alla Presidenza il 22 aprile 1985

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Sanatoria di infrazioni ed irregolarità formali in materia di indicazione del numero di codice fiscale e di comunicazioni all'anagrafe tributaria

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(V. *Stampato Camera n.* **3223**)

approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 26 febbraio 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 marzo 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Sistema tributario*)

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame si colloca nella prospettiva di un sempre maggiore affinamento del sistema legislativo in campo tributario. Anche i migliori testi legislativi, infatti, hanno sempre bisogno di opportuni adeguamenti nel momento in cui, venendo in applicazione, si confrontano con i limiti della prassi quotidiana.

L'introduzione del codice fiscale è stata ed è certamente utile e necessaria, così come sono giuste le sanzioni previste per la violazione dell'obbligo di indicazione del numero del codice fiscale. È però accaduto che, a fronte di adempimenti fiscali sostanzialmente osservati, i soggetti tenuti all'applicazione del codice fiscale siano incorsi in un insieme rilevante di infrazioni, ricadenti nelle sanzioni per carenti o omesse indicazioni informative.

Non si tratta quindi di infrazioni finalizzate alla evasione, ma ciò nonostante esse sono punite dalla legge perchè capaci di ostacolare il sistema fiscale o abbassarne il livello di efficacia.

Tuttavia si è constatato che la irrogazione delle sanzioni per irregolarità solo formali è così frequente da assorbire in grande misura la capacità operativa degli uffici finanziari, che dovrebbe invece essere riservata pressocchè totalmente alla repressione di quelle inosservanze che comportano una effettiva evasione di imposta.

Il Parlamento nella passata legislatura già intervenne (con la legge 22 dicembre 1980, n. 882), a dettare norme di sanatoria per il tipo di infrazioni alle quali ho fatto riferimento; purtuttavia il tempo intercorso da allora ad oggi ha riproposto la questione in termini che richiedono l'estensione di quella sanatoria alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 1985.

Circa il contenuto del disegno di legge, così come approvato dalla Camera, si deve dire che la semplice estensione della precedente sanatoria fino al 31 dicembre 1985 (stabilita dal comma 1 dell'articolo 1) non sarebbe stata sufficiente: infatti il comma 2 estende l'area di applicazione della sanatoria alle sanzioni « indirette » (inefficacia di atti privi del numero di codice fiscale, eccetera), il comma 3 la estende a sanzioni incluse nella disciplina della bolla d'accompagnamento dei beni viaggianti, infine il comma 4 la estende alle sanzioni per irregolarità formali (in materia doganale) previste dal decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953. È da precisare che l'ultimo comma dell'articolo 1 esclude la retroattività dei benefici della sanatoria, evidentemente anche perchè verrebbe meno lo scopo del provvedimento, di alleggerire il carico di lavoro degli uffici finanziari.

Pertanto propongo, a nome della 6ª Commissione, l'approvazione del disegno di legge n. 1701 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

LAI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

16 aprile 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, dichiara di non aver nulla da osservare, per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COLELLA)

15 aprile 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni degli articoli 7 e 11 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si applicano, alle medesime condizioni, alle violazioni richiamate nello stesso articolo 7 commesse fino al 31 dicembre 1985 nonchè ai giudizi relativi alle medesime violazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del computo dei termini previsti nei predetti articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, si fa riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le violazioni richiamate nel suddetto articolo 7 resta ferma l'efficacia degli atti e delle iscrizioni indicati nell'articolo 12, secondo comma, e nell'articolo 21, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, nonchè l'efficacia delle formalità eseguite fino al 31 dicembre 1985 dal Pubblico registro automobilistico in applicazione della legge 23 dicembre 1977, n. 952.

3. Le pene pecuniarie previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, limitatamente alla mancata o inesatta indicazione del numero di codice fiscale nei documenti ivi richiamati, non si applicano alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 1985. Le violazioni alle quali non si applicano le pene pecuniarie non si computano agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 dello stesso decreto. Ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi alle medesime violazioni si applicano le disposizioni recate dall'articolo 11 della legge 22 dicembre 1980, n. 882; l'elenco cumulativo previsto nel secondo comma dello stesso articolo 11 deve essere trasmesso entro il semestre successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni degli articoli 7 e 11 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si applicano, alle medesime condizioni, anche alle violazioni, commesse fino al 31 dicembre 1985, dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale o di altro codice corrispondente previsto dai commi sessantaduesimo e sessantatreesimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. Ai fini del computo dei termini previsti nei predetti articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, si fa riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Non si fa luogo a rimborsi delle pene pecuniarie pagate prima della data di entrata in vigore della presente legge per le violazioni non punibili a norma del presente articolo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.